



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06.04.2022 CONVOCATA ALLE ORE 11.00

O.D.G.:

- 1. Emendamento collegato alla proposta di modifica del vigente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara approvato con D.C.C. n. 47 del 02.07.2020;**
- 2. Approvazione verbali;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il presidente Stefano Dell'Amico e i consiglieri Bassani Cesare (in sostituzione della consigliera Tiziana Guerra), Marco Barilli, Mauro Lancioni (in sostituzione della consigliera Annamaria Piombino), Nives Spattini, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in sostituzione del consigliere Gianenrico Spediacci) e Massimiliano Bernardi.

Presenziano il dirigente Giuseppe Bruschi e la funzionaria Laura Oberti.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

La seduta ha inizio alle ore 11.10.

Il controllo effettuato a campione su tre membri della Commissione in merito al rispetto dell'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19, numero non inferiore al 20% dei consiglieri presenti, è risultato regolare.

Il presidente Dell'Amico, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta introducendo l'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente mette in votazione il verbale della riunione del 28.03.2022, che viene approvato all'unanimità dei presenti alla summenzionata adunanza.

Il vicesindaco Martinelli illustra il contenuto del comma 9 bis da inserire nell'articolo 22 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara precisando che la modifica proposta si concretizza in un chiarimento rispetto a dei meccanismi introdotti dal Regolamento, tuttavia rappresenta la disponibilità a non discutere la proposta nel Consiglio Comunale del giorno seguente qualora ci fossero richieste di approfondimento.

Il consigliere Bottici interviene affermando che alcuni industriali hanno manifestato preoccupazioni in merito a un'ipotetica interpretazione distorta di alcune parti del Regolamento. Il consigliere fa presente che si è recato negli uffici comunali per avere chiarimenti sulla norma, in particolare domandando se la situazione del 2016 è quella che porterà a gara, ma rende noto che, ad oggi, non ha ancora avuto risposta alla richiesta avanzata. Il consigliere ritiene che non si possano modificare gli assetti privati presenti nelle cave.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il presidente Dell'Amico ha ritenuto appropriato discutere in Commissione il testo proposto prima di una sua approvazione in Consiglio Comunale seguendo l'iter che la Commissione Consiliare 3^a ha sempre utilizzato prima della presentazione di proposte deliberative in Consiglio Comunale.

Il consigliere Bernardi non condivide la scelta di discutere in una sola seduta una proposta di modifica al Regolamento senza avere avuto a disposizione il testo per un opportuno approfondimento e ritiene che l'articolo 22 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi disciplini già ciò che viene suggerito di aggiungere in uno specifico comma.

Il dirigente Bruschi fa presente che l'amministrazione comunale ha sollevato perplessità in merito al comma 9 dell'articolo 22 del Regolamento e, proprio per evitare dubbie interpretazioni, si è ritenuto di esplicitare la corretta interpretazione del testo inserendo il comma 9 bis rendendo chiaro che nella concessione unica i diritti saranno mantenuti con riferimento ai singoli mappali, o porzioni degli stessi, ricompresi nella cava così come definita all'articolo 2. Il Dirigente dichiara che il Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi non sancisce quelli che sono gli assetti tra i privati in quanto non è suo compito disciplinare tali relazioni.

Il consigliere Bottici crede che il Comune dovrebbe cristallizzare la situazione per quella che è.

Il consigliere Vannucci ritiene che ci siano contraddizioni tra il testo proposto e il contenuto del comma 2 articolo 22 del Regolamento.

Il dirigente Bruschi fa presente che nell'introduzione del comma 9 bis si è voluto dettagliare i meccanismi di accrescimento chiarendo il fatto che il riproporzionamento riguarda i mappali e non le cave, si tratta di fotografare la situazione attuale dentro il perimetro delle cave partendo dal presupposto che quello che si afferma coincida con la realtà. Il Dirigente fa notare che ci sarà una concessione unica ma all'interno della convenzione sarà riportata la consistenza e la posizione geolocalizzata dei singoli mappali precisando che se venisse tolto il concetto di cava, tutti gli strumenti non starebbero più in piedi.

Il vicesindaco Martinelli considera il settore del marmo una realtà diversificata, dunque disciplinata da leggi articolate che possono creare dubbi interpretativi rispetto, invece, a un contesto più omogeneo dove le norme sono più semplici.

Il consigliere Vannucci rende noto che la L.R.T. n. 35/15 è stata fatta a fine mandato accelerando il procedimento e creando un deficit. Il consigliere invita a riconsiderare il tema del



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

50% degli informi sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo prendendosi delle responsabilità a livello locale che la Regione potrebbe acconsentire.

Il vicesindaco Martinelli crede che non sia un caso che la legge regionale abbia introdotto una norma di carattere eccezionale dando la possibilità ai concessionari di estendere il periodo di concessione mentre, per quanto riguarda gli informi, ritiene che vada affrontata la questione ma in accordo con la Regione che, altrimenti, potrebbe fare ricorso.

Il presidente Dell'Amico ribadisce la sua interpretazione e quella del gruppo di maggioranza della norma: per quanto riguarda il periodo transitorio e, quindi, lo stato attuale trattato con l'articolo 22 del Regolamento degli Agri Marmiferi Comunali, la cava, così come definita dall'articolo 2 comma 3 del Regolamento, è un insieme di mappali geolocalizzati e di relative dimensioni, in metri quadrati e percentuali rispetto al perimetro e la grandezza della cava. Il Presidente giudica opportuno analizzare, prima di un'approvazione in Consiglio Comunale, sia il testo del comma 9 bis da inserire nell'articolo 22 del Regolamento sia la modifica apportata al comma 7 in riferimento al comma 9 bis.

Il consigliere Bottici propone di rinviare la discussione in un successivo incontro al fine di avere il tempo necessario per approfondire l'argomentazione proposta.

Il presidente Dell'Amico comunica di convocare una prossima riunione per concludere l'analisi all'ordine del giorno e porre in votazione la relativa proposta di delibera. Il Presidente, prendendo atto di quanto emerso e ringraziando i partecipanti intervenuti nella riunione odierna, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10.

Si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, sia il testo del comma 9 bis da inserire nell'articolo 22 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara sia il testo del comma 7 modificato in riferimento al comma 9 bis.

Il Presidente
F.to Stefano Dell'Amico

La segretaria verbalizzante
F.to Erika Evangelisti

al precedente art. 21 devono essere presentate entro il 30/06/2021.

5) Nei casi di cave che presentino più soggetti contitolari della stessa concessione anche per quote diverse e nei casi di cave cui sono riferibili più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 21 devono essere presentate, entro il 30/06/2021, da tutti i soggetti interessati ed aventi titolo.

6) I soggetti che non presentino la domanda incorrono nella decadenza da ogni diritto sulla e alla concessione, che sarà comunicata agli stessi a seguito degli accertamenti effettuati dal competente ufficio comunale.

7) I diritti e/o le quote parti dei diritti concessori dei soggetti per i quali viene accertata la decadenza andranno ad accrescere in modo proporzionale i diritti e/o le quote parti dei diritti intestati agli altri soggetti interessati che abbiano regolarmente presentato la prescritta domanda, ai quali sarà quindi rilasciata la concessione in base ai diritti e/o alle quote parti di diritti ~~essi~~ accresciuti con i meccanismi previsti dal comma 9bis.

7 bis) I titoli concessori e/o le quote parti di essi che decadano per mortis causa o ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. d) andranno ad accrescere in modo proporzionale i titoli e/o le quote parti degli altri co-concessionari della cava con i meccanismi previsti dal comma 9 bis, ove i suddetti titoli o quote siano inferiori o uguali al 25% della parte in concessione della cava.

Nell'ipotesi in cui tale percentuale risulti superata verrà attivata la procedura di cui all'art. 6 per l'assegnazione dei suddetti titoli.

8) Nel caso in cui dalla ricognizione di cui all'art. 2, comma 1, risultino quali agri marmiferi comunali terreni considerati sinora di altra natura, saranno riconosciuti sugli stessi diritti concessori ripartiti in misura proporzionale agli intestatari di diritti sull'intera cava.

8 bis) Nel caso in cui all'interno della cava, così come definita all'art. 2, siano presenti agri marmiferi con superficie complessiva inferiore al 15% rispetto alla superficie totale della cava, sui quali non insistono diritti concessori, sugli stessi

saranno riconosciuti diritti concessori ripartiti in misura proporzionale agli intestatari di diritti concessori sull'intera cava. Nel caso di agri marmiferi riconducibili al sedime di manufatti od ex manufatti sui quali non insistono diritti concessori ed insistenti su agri marmiferi in concessione, saranno riconosciuti diritti concessori ai concessionari dei mappali sui quali gli stessi insistono.

9) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione intestata alla pluralità dei soggetti aventi titolo.

9 bis) Nella concessione unica prevista al precedente comma 9, i diritti di cui all'art. 21 saranno mantenuti con riferimento ai singoli mappali, o porzioni degli stessi, ricompresi nella cava così come definita all'art. 2.

I meccanismi di accrescimento previsti nel presente articolo ai commi 7 e 7 bis, se riferiti a quote parti di singoli mappali, andranno ad accrescere in modo proporzionale le quote parti dei co-concessionari del singolo mappale, mentre, se riferiti a mappali sui quali vengono a mancare totalmente diritti concessori, saranno riconosciuti sugli stessi mappali diritti concessori ripartiti in misura proporzionale agli intestatari di diritti concessori sull'intera cava.

10) Nei casi di cui al presente articolo, la coltivazione della cava oggetto della concessione rilasciata in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave, con il consenso degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.

In caso di disaccordo tra i contitolari si applicano i principi civilistici in materia di comunione dei beni.

11) La cava potrà essere altresì coltivata da un socio della società intestataria della concessione, purché in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave con il consenso degli altri soci e/o contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione

